



COMUNE DI ROCCA DI PAPA

(PROVINCIA DI ROMA)

Deliberazione del Consiglio comunale - Copia

N. del registro data	61 28 novembre 2011	OGGETTO:	APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE PROPRIE E DEI RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE RITIRO PUNTO N. 6 O.D.G.
-------------------------	-------------------------------	----------	--

L'anno duemilaundici, il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 17:50 e seguenti nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione straordinaria ed urgente in prima convocazione.

Risultano presenti e assenti al momento della votazione della presente deliberazione i seguenti Consiglieri:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
1.	BOCCIA PASQUALE	X		10.	LUCATELLI MONIA	X	
2.	BARBANTE ROBERTO		X	11.	SERAFINI GIORGIO	X	
3.	SCIAMPLICOTTI MARIKA	X		12.	SANTANGELI LUCA	X	
4.	QUERINI MAURIZIO	X		13.	FONDI ENRICO	X	
5.	TRINCA VALENTINA	X		14.	GATTA MARIO		X
6.	FEI MAURO	X		15.	ROMEI DANILO	X	
7.	SELLATI ROBERTO	X		16.	CRESTINI EMANUELE		X
8.	FERAZZOLI LUIGI	X		17.	DE SANTIS MAURIZIO	X	
9.	PIZZICONI SIMONE	X					

Assegnati n.	
In carica n.	

Fra gli assenti sono
giustificati


i signori Consiglieri:

.....
.....
.....
.....

Presenti n.	14
Assenti n.	3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. Ferazzoli Luigi nella sua qualità di Presidente del Consiglio
 - Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Stefania Panzironi. La seduta è PUBBLICA.
- Nominati scrutatori i signori, Monia Lucatelli, Serafini Giorgio e Crestini Emanuele



COMUNE DI ROCCA DI PAPA

PROVINCIA DI ROMA

REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE PROPRIE E DEI RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - *Oggetto*

Le disposizioni del presente regolamento che riguardano le entrate proprie comunali sono conformi alla vigente normativa e sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi d'equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza amministrativa.

Le entrate proprie, alle quali si applica il presente regolamento, sono costituite dalle entrate tributarie ed extra tributarie.

Art. 2 - *Determinazione delle aliquote e delle tariffe*

La determinazione delle aliquote, delle tariffe e di qualsiasi altra misura inerente le entrate proprie compete alla Giunta, salvo che la legge non disponga altrimenti, nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge.

Art. 3 - *Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni*

Le agevolazioni, detrazioni ed esenzioni, nonché i soggetti destinatari delle medesime, sono disciplinati nei regolamenti comunali delle singole entrate e sono approvate dal Consiglio comunale, entro i termini di approvazione del bilancio di previsione.

Art. 4 - *Soggetti responsabili delle entrate*

Sono responsabili delle singole entrate i responsabili di settore cui le stesse sono state affidate dal piano esecutivo di gestione.

TITOLO II I RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE

Art. 5 - *Principio di collaborazione*

Nella gestione delle entrate proprie, i rapporti con i contribuenti sono informati a criteri di semplificazione, trasparenza e pubblicità delle procedure e dei provvedimenti.

Nelle attività di controllo, liquidazione ed accertamento, prima di emettere i relativi atti, il contribuente viene invitato a fare ricorso, se nei termini, al ravvedimento operoso.

Al contribuente, se non diversamente disposto, non può essere richiesta la presentazione di documentazione già in possesso del Comune o di altre Pubbliche Amministrazioni.

Art. 6 - Tutela della buona fede

Non sono irrogate sanzioni né applicati interessi moratori nel caso in cui il comportamento del contribuente sia stato posto in essere a seguito di ritardi, omissioni od errori del Comune.

Non è punibile la violazione dipendente da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma violata.

Non sono irrogate sanzioni, né applicati interessi nel caso in cui il contribuente si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del comune, ancorché successivamente modificati.

Art. 7 - Violazioni formali

Non sono irrogate sanzioni quando la violazione non arreca pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incide sulla determinazione della base imponibile e sul versamento del tributo.

Art. 8 - Tardivo versamento

Il contribuente, in caso di versamento tardivo, effettuato nei termini utili per l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, senza il contestuale pagamento della sanzione ridotta e degli interessi, viene avvisato in ordine all'incompletezza del versamento effettuato ed invitato ad integrare il versamento stesso relativamente alla sanzione ridotta e agli interessi legali.

Art. 9 - Esercizio della autonomia regolamentare comunale

Nell'esercizio della propria autonomia regolamentare, il Comune rispetta il principio in base al quale le obbligazioni tributarie comunali devono essere assolte con il minor numero di adempimenti possibili e nelle forme meno onerose e più snelle per il contribuente.

Art. 10 - Modelli di dichiarazione e di comunicazione

Il responsabile delle singole entrate determina, con proprio provvedimento, i vari modelli relativi alla gestione delle stesse; tali modelli sono inseriti anche nel sito internet istituzionale.

Art. 11 - Diritto all'informazione

Tutti i regolamenti inerenti le entrate proprie, sono inseriti sul sito internet istituzionale. Gli avvisi e gli atti inviati o notificati al contribuente devono essere formulati nel rispetto della massima trasparenza, chiarezza e devono essere debitamente motivati.

Art. 12 - Diritto di interpello

I contribuenti possono presentare istanze riguardanti la corretta interpretazione della normativa dei tributi locali che riguardino la loro posizione contributiva, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle relative disposizioni. L'interpello si propone attraverso l'invio di un'istanza al responsabile di settore che gestisce l'entrata oggetto dello stesso, debitamente sottoscritta, contenente il quesito ed eventualmente corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso; il contribuente può eventualmente indicare un'interpretazione normativa. La presentazione dell'istanza non produce alcun effetto sulla decorrenza dei termini di impugnativa ovvero sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari. Il responsabile di settore provvede a rispondere entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Art. 13 - Notificazione degli atti e ripetibilità delle spese di notifica

La comunicazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente, viene

effettuata a mezzo messi notificatori o a mezzo raccomandata postale A.R. o a mezzo notificazione atti giudiziari.

Nel caso in cui il contribuente sia presente presso i locali comunali, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'avviso o dell'atto a mano, direttamente allo stesso da parte del personale addetto. Le spese di notifica degli avvisi o degli atti di accertamento, anche in rettifica, contestazione, irrogazione di sanzioni ed ingiunzioni sono ripetibili nei limiti fissati dalla legge.

Art. 14 - *Accesso agli immobili*

Nell'ambito dell'attività di verifica delle entrate proprie, possono essere disposti controlli afferenti gli immobili, da effettuarsi con le modalità previste dalla vigente normativa.

Nel caso in cui l'accesso sia vietato da disposizioni di legge che tutelano l'immunità od il segreto militare, il responsabile dell'istituzione è tenuto a fornire apposita dichiarazione sostitutiva in merito ai dati oggetto della rilevazione.

TITOLO III LA GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 15 - *Gestione integrata*

La gestione delle entrate proprie è informata a criteri di efficienza, efficacia ed ottimizzazione delle risorse disponibili. A tali fini è promossa, ove possibile, la gestione integrata delle diverse entrate e dello scambio reciproco di informazioni fra aree diverse, con modalità concordate fra i responsabili di settore interessati.

Art. 16 - *Forme di gestione*

Le diverse entrate sono gestite, in via prioritaria, in forma diretta, al fine del conseguimento dei più alti livelli di efficienza, funzionalità, e collaborazione con i contribuenti. L'affidamento della gestione a terzi, non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente. In questo caso devono essere previste nel contratto forme di controllo dell'attività svolta dal terzo incluso il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Le attività di liquidazione, accertamento e riscossione spontanea e coattiva delle entrate proprie sono gestite, in via prioritaria, in forma diretta, salvo la possibilità di affidamento a terzi, nel rispetto della vigente normativa in materia di codice degli appalti.

L'assunzione o la riassunzione in forma diretta della gestione di un'entrata è deliberata dal Consiglio Comunale. La gestione diretta tiene conto della necessità di dotare la struttura organizzativa di risorse strumentali adeguate a perseguire elevati livelli di efficienza, efficacia, economicità, snellimento e semplificazione amministrativa nonché ad attuare i processi di razionalizzazione e contenimento della spesa ed introduzione degli istituti di premialità. Le attività di supporto esterne alla struttura organizzativa dell'ente, in caso di gestione diretta, possono essere affidate a terzi nel rispetto della vigente normativa in materia di codice degli appalti.

Art. 17 - *Partecipazione all'attività di accertamento*

La Giunta, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio tributario, delibera la partecipazione del Comune all'attività di accertamento ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248.

Art. 18 - *Versamento spontaneo*

I contribuenti possono effettuare il pagamento di imposte, tasse, canoni, tariffe, ecc. con le modalità stabilite con specifico provvedimento dal responsabile dell'entrata, alle quali viene data adeguata pubblicità, fra le seguenti:

- bollettino di c/c postale
- versamento effettuato attraverso procedure telematiche

- versamento diretto presso lo sportello della tesoreria comunale

Art. 19 - *Riscossione coattiva*

La riscossione coattiva delle entrate proprie può avvenire secondo una delle seguenti modalità:

- 1) Gestione diretta del Comune effettuata mediante le procedure di cui al Regio Decreto 639/1910 e del DPR 602/73;
- 2) Gestione affidata a società interamente pubblica effettuata mediante le procedure di cui al Regio Decreto 639/1910 e del DPR 602/73;
- 3) Gestione affidata agli altri soggetti previsti dal comma 5 dell'articolo 52 mediante ingiunzione fiscale applicando esclusivamente le disposizioni del Regio decreto 639/1910

Non si procede alla riscossione coattiva qualora la somma complessiva da riscuotere sia inferiore a 16,00 euro.

Art. 20 - *Cessione dei crediti*

Dopo aver esperito le procedure ordinarie previste per la riscossione delle entrate proprie, al fine di conseguire celermente l'incasso, previa delibera di indirizzo di giunta comunale, può essere effettuata la cessione del credito nel rispetto della vigente normativa in materia.

Art. 21 - *Rateazione del pagamento*

Previa presentazione di motivata istanza, per ciascuna entrata propria, al contribuente possono essere concesse rateazioni così come previsto dal vigente deliberazione di Giunta Comunale in materia di "Rateizzazione tributi Comunali"

Art. 22 - *Rimborsi*

Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. Entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, il responsabile di settore notifica il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego della medesima istanza. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito del rimborso.

Art. 23 - *Autotutela*

I provvedimenti concernenti le entrate proprie dei quali sia riscontrata l'illegittimità od erroneità, totale o parziale, possono essere annullati in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, dal responsabile di settore nell'esercizio del potere di autotutela, a prescindere dall'istanza di parte.

Art. 24 - *Dichiarazione tributaria*

Il contribuente deve presentare la dichiarazione relativa al tributo entro i termini e secondo le modalità stabiliti dalla vigente normativa.

In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il responsabile di settore, previo avviso di contestazione della violazione formale, invita il contribuente interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nei termini predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti. Essa stessa può essere integrata, per rettificare errori ed omissioni ed inoltrata entro il termine utile per la presentazione della dichiarazione relativa al successivo periodo d'imposta, purché non sia già iniziata attività di accertamento istruttorio della quale il contribuente sia venuto a conoscenza, ovvero non sia già stata constatata la violazione.

COMUNE DI ROCCA DI PAPA
PROVINCIA DI ROMA

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Oggi, 22 novembre 2011, si è riunito alle ore 12.00, presso la Sede Comunale, il Revisore Unico, con l'assistenza della Dott.ssa Anna Rita D'Andrea Responsabile del Servizio Finanziario, per esprimere il proprio parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto: **"Approvazione regolamento generale delle entrate proprie e dei rapporti con il contribuente."**

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile dei Servizi interessati;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il contenuto della proposta di deliberazione in oggetto e verificato la legittimità in ordine all'oggetto ed al contenuto del citato regolamento.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in merito al contenuto e alla regolarità della proposta di deliberazione di consiglio comunale di cui all'oggetto.

Rocca di Papa, 22 novembre '11

Il Revisore Unico

Dott. Stefano De Santis

